


**COMUNE DI**  
**COLLE SAN MAGNO**  
(PROVINCIA DI FROSINONE)



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 25  
DEL 22/12/2006)

## **INDICE DEL REGOLAMENTO**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

- ART. 1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 : LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI
- ART. 3 : FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

### **CAPO II - GRUPPI CONSILIARI- COMMISSIONI CONSILIARI- RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

- ART. 4 : COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
- ART. 5 : COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 6 : COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI
- ART. 7 : NOMINE E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

### **CAPO III - DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

- ART. 8: DIRITTI DEI CONSIGLIERI
- ART. 9: MOZIONI
- ART.10: INTERPELLANZE
- ART.11: INTERROGAZIONI
- ART.12: MOZIONI , INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI. DISCUSSIONE CONGIUNTA

### **CAPO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO**

- ART. 13: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 14: DISTINZIONE DELLE SEDUTE- DEFINIZIONI
- ART. 15: CONSEGNA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE- MODALITÀ E TERMINI
- ART. 16: ORDINE DEL GIORNO
- ART. 17: DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

### **CAPO V - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

- ART. 18: DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
- ART. 19: RIPRODUZIONE CON SISTEMI AUDIO- VISIVI DELLE SEDUTE CONSILIARI
- ART. 20: PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE. COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ART. 21: SEGRETERIA DELL'ADUNANZA
- ART. 22: SCRUTATORI - NOMINA- FUNZIONI

### **CAPO VI - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- ART. 23: DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI
- ART. 24: ORDINE DEI LAVORI- SEDUTE DESERTE
- ART. 25: INIZIO DEI LAVORI
- ART. 26: COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
- ART. 27: ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
- ART. 28: FATTO PERSONALE
- ART. 29: PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
- ART. 30: PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE
- ART. 31: ADUNANZE APERTE
- ART. 32: CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
- ART. 33: CHIUSURA DELLA SEDUTA- MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

**CAPO VII - DELLE VOTAZIONI**

- ART. 34: SISTEMI DI VOTAZIONE
- ART. 35: ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE
- ART. 36: ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE
- ART. 37: INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
- ART. 38: MOZIONE D'ORDINE
- ART. 39: DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ
- ART. 40: DICHIARAZIONI DI VOTO
- ART. 41: COMPUTO DELLA MAGGIORANZA
- ART. 42: DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

**CAPO VIII - DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

- ART. 43: VERBALE DELLE SEDUTE- CONTENUTO E FIRMA
- ART. 44: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA
- ART. 45: COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO

**CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 46: INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
- ART. 47: PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 48: DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 49: ENTRATA IN VIGORE

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COLLE SAN MAGNO

## CAPO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

#### Art. 1

##### (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione quanto disposto dall'articolo 38 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con \_decreto legislativo\_18 agosto 2000, n.267.

#### Art. 2

##### (Luogo delle adunanze consiliari)

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Colle San Magno – Corso Garibaldi – presso il Palazzo Municipale.
2. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune di Colle San Magno.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art. 2, comma 2, lettera C, del DPCM 3 giugno 1986 .

#### Art. 3

##### (Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco o suo delegato e un rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare.

## CAPO II.

### GRUPPI CONSILIARI -COMMISSIONI CONSILIARI- RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

#### Art. 4

##### (Costituzione dei gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale o Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale o Sindaco ed al Segretario Comunale, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

#### Art. 5

##### (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, Commissioni consiliari consultive permanenti, con funzioni referenti, di controllo e di inchiesta;
2. Apposito Regolamento ne disciplinerà l'istituzione, la nomina ed il funzionamento;
3. Nessuna Commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 2.

#### Art. 6

##### (Costituzione di Commissioni speciali)

1. IL Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle Commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La Commissione, nella sua prima riunione , convocata dal Sindaco , provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza dei componenti, del Presidente.
7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato, risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

**Art.7**

**(Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune)**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Negli Enti dove è prevista la rappresentatività dei gruppi di minoranza si dispone, comunque, la presenza di un componente eletto nel gruppo o tra i gruppi che costituiscono la minoranza .

## CAPO III

### DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

#### Art. 8

##### (Diritti dei Consiglieri)

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze o mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e proporre suggerimenti; e può visionare tutta la documentazione che riguarda in ogni caso il suo ruolo di tutela dell'interesse pubblico;
2. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio o Sindaco e costituiscono correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione;
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze o mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

#### Art. 9

##### (Mozioni)

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile e successive alla richiesta, purchè siano firmate da un capogruppo. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.
4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore delegato per l'illustrazione della risposta.

#### Art. 10

##### (Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri delegati su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 11

(Interrogazioni)

1. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, e per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
  - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento
  - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dalla data di presentazione;
  - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservate le seguenti scansioni:
  - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
  - b) il Sindaco o l'Assessore delegato hanno l'obbligo di rispondere;
  - c) l'interrogante dispone di cinque minuti di tempo per l'illustrazione, lo stesso tempo è concesso a colui che ha l'obbligo di rispondere;
  - d) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto;
  - e) nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, mozioni o interpellanze per la stessa seduta;
  - f) Le interrogazioni al pari delle mozioni e delle interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno esclusivamente nelle sedute consiliari straordinarie;
  - g) La trattazione delle interrogazioni così come le mozioni o le interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni del Sindaco.

Art. 12

(Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta)

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente o Sindaco stabilisce che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente o Sindaco.

## CAPO IV

### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ORDINE DEL GIORNO

#### Art. 13

##### (Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco ovvero dal Presidente del Consiglio comunale.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
  - a) Il tipo di seduta ( ordinaria, straordinaria, straordinaria urgente , di prima e di seconda convocazione , pubblica o segreta) ;
  - b) il giorno e l'ora dell'adunanza;
  - c) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. L'avviso di prima convocazione può contenere anche l'indicazione del giorno e l'ora della eventuale seconda. Nel caso in cui la prima seduta sia andata deserta il nuovo invito dovrà essere notificato a tutti i Consiglieri assegnati all'Ente.
4. Il Presidente o Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le proposte richieste purché complete di tutti gli atti indispensabili .

#### Art. 14

##### (Distinzione delle sedute – Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento le sedute consiliari si distinguono in:
  - a) **Sedute ordinarie:**  
Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono trattate le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione, del conto consuntivo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per il Consiglio Comunale.
  - b) **Sedute straordinarie:**  
sono considerate straordinarie tutte le altre sedute . Le adunanze straordinarie devono essere convocate almeno 3 giorni prima del giorno stabilito per il Consiglio.
  - c) **Sedute straordinarie ed urgenti:**  
Si considerano urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini prescritti . La convocazione può avvenire almeno 24 ore prima del Consiglio Comunale.
  - d) **Sedute di prima e di seconda convocazione:**  
Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio Comunale, salve le ipotesi di quorum strutturali più larghi richiesti per legge, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. Ricorre la fattispecie della seduta in seconda convocazione anche quando su alcuni argomenti iscritti all'o.d.g., della seduta precedente, non sia stato possibile deliberare per la sopravvenuta mancanza del

numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

e) Sedute pubbliche e segrete:

di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente o Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Presidente o Sindaco, dispone il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione nella ipotesi in cui vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza ed esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica, Il Presidente o Sindaco, a tale proposito, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 15

(Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini)

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del Messo Comunale, al domicilio dei Consiglieri, nei termini di cui al precedente articolo 14.
2. Tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla carica rivestita.
3. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al comma precedente, la notifica viene eseguita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione non sana con la partecipazione all'adunanza del Consigliere che ha ricevuto la notifica errata con la di lui presenza.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti (spazi comunali distribuiti sul territorio), a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1.
6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente o Sindaco, disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 16

(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio ed è compilato dal Presidente o Sindaco, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti. L'integrazione dell'ordine del giorno, con l'inserimento di ulteriori argomenti da trattare, deve essere notificata ai Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

Art. 17

(Deposito degli atti per la consultazione)

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel giorno dell'adunanza. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie. Nell'ipotesi di convocazione urgente del Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno dodici ore prima.
2. Qualora peraltro il deposito iniziale degli atti coincida con un giorno festivo, le proposte di deliberazione dovranno essere messe a disposizione dei Consiglieri Comunali nel giorno lavorativo precedente a quello festivo.
3. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di Segreteria comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

**CAPO V**

**DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

Art. 18

(Disciplina delle adunanze)

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente o Sindaco.
2. Il Presidente o Sindaco, ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente o Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente o Sindaco, ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente o Sindaco, dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la Presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio Comunale nominerà il "Presidente provvisorio" per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art. 19

(Riproduzione con sistemi audio- visivi delle sedute consiliari )

1. Non sono consentite riproduzioni audio-visive delle sedute consiliari se non preventivamente autorizzate dal Presidente o Sindaco. A tale proposito la richiesta di

autorizzazione deve essere acquisita al protocollo Comunale 48 ore prima del giorno dell'adunanza .

**Art.20**

**(Persone ammesse nella sala delle adunanze. Comportamento del pubblico)**

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio Comunale può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione ed a richiesta del Presidente o Sindaco essere ammessa la presenza di funzionari o tecnici esterni, per l'illustrazione delle materie in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

**Art. 21**

**(Segreteria dell'adunanza)**

1. Il segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede a norma di Statuto o dal Consigliere Comunale più giovane.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente o Sindaco, per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge, in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, sono svolte dal Vice Segretario se nominato, ovvero dal Consigliere Comunale più giovane.

**Art. 22**

**(Scrutatori - Nomina - Funzioni)**

1. Il Presidente o Sindaco, dichiarata aperta la seduta, designa tre Consiglieri, incaricati di svolgere le funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle operazioni di votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione.

## **CAPO VI**

### **DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 23**

##### **(Dei posti e degli interventi)**

1. I Consiglieri Comunali prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente o Sindaco. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente o Sindaco, dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente o Sindaco ed ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente o Sindaco all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri che crei disturbo alla seduta.

#### **Art. 24**

##### **(Ordine dei lavori - Sedute deserte)**

1. I lavori del Consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, da quella prevista nell'avviso di convocazione, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente o Sindaco (Sindaco o in sua assenza Vice Sindaco o in assenza di questi il Consigliere anziano presente) dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri Comunali presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente o Sindaco per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente o Sindaco può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero, quando non sia stata fissata una seconda convocazione, rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

**Art. 25**

**(Inizio dei lavori)**

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente o Sindaco illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni ha facoltà di intervenire un Consigliere Comunale per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente o Sindaco che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di particolare importanza.

**Art. 26**

**(Comportamento dei Consiglieri)**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente o Sindaco lo richiama all'ordine.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente o Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Nel caso in cui il Consigliere richiamato contesti la decisione del Presidente o Sindaco, viene fatto allontanare dall'aula.

**Art. 27**

**(Esercizio del mandato elettivo)**

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni di assenze devono essere comunicate al Presidente o Sindaco per iscritto prima dell'inizio della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
3. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia o altri gravi motivi.
4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

## Art. 28

### (Fatto personale)

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente o Sindaco.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente o Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.
4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

## Art. 29

### (Pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate dal Presidente o Sindaco prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Presidente o Sindaco è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

## Art. 30

### (Partecipazione dell'Assessore non Consigliere)

1. L'eventuale Assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

## Art. 31

### (Adunanze aperte)

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco o Presidente e, se costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti, indicano adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In

tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Presidente o Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

Art. 32

(Chiusura della discussione)

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente o Sindaco dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 33

(Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno)

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente o Sindaco dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente o Sindaco adotta i provvedimenti di cui al comma 4 del precedente art. 24 .

## CAPO VII

### DELLE VOTAZIONI

Art. 34

(Sistemi di votazione)

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri Comunali votano per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede . Il Presidente o Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente o Sindaco, dagli scrutatori e dal Segretario e sono allegate al verbale relativo .

**Art. 35**

**(Ordine della discussione e della votazione)**

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
  - discussione generale;
  - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
  - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
  - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
  - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
  - d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte e si votano nell'ordine di cui appresso:
    - emendamenti soppressivi;
    - emendamenti modificativi;
    - emendamenti aggiuntivi;
  - e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente o Sindaco per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

**Art. 36**

**(Annullamento e rinnovazione della votazione)**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente o Sindaco, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

**Art. 37**

**(Interventi nel corso della votazione)**

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

**Art. 38**

**(Mozioni d'ordine)**

1. È considerata mozione d'ordine la segnalazione fatta al Presidente o Sindaco, da un Consigliere e riguardante il comportamento tenuto da un altro Consigliere al fine di invitarlo ad attenersi al rispetto delle norme regolamentari.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente o Sindaco.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente o Sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo.

#### Art. 39

##### (Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità)

1. Sono improponibili emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti come pure quelli in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
2. Il Presidente o Sindaco, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterlo in votazione.

#### Art. 40

##### (Dichiarazioni di voto)

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

#### Art. 41

##### (Computo della maggioranza)

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvo i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione si intenderà non adottata.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio Comunale.

Art.42

(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti;
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

**CAPO VIII**

**DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

Art. 43

(Verbale delle sedute - Contenuto e firma)

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio Comunale e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti o hanno espresso voto contrario e il nominativo degli scrutatori per gli argomenti che ne richiedano la funzione.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni ingiuriose, volgari, contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
5. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni Consigliere può richiedere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente o Sindaco della seduta e dal Segretario Comunale.
8. Il rilascio delle copie di Consiglio Comunale avviene entro 30 giorni successivi a quello della richiesta.

Art. 44

(Approvazione del verbale della precedente seduta)

1. Il Presidente o Sindaco dà lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Presidente o Sindaco, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.
4. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli

- argomenti trattati in seduta segreta.
5. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito verbale, nella seduta successiva.

Art.45

(Comunicazione delle decisioni del Consiglio)

1. Il Segretario Comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai Responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

(Interpretazione del Regolamento)

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente o Sindaco.
2. Il Presidente o Sindaco, sentito il Segretario Comunale decide sulle eccezioni sollevate dandone comunicazione scritta ai richiedenti entro 30 giorni.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 47

(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 48

(Diffusione del presente Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento sarà consegnata, a cura del Segretario Comunale, a tutti i Consiglieri Comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e all'avviso di prima convocazione.
- In fase di prima applicazione, copia del Regolamento sarà consegnata, entro dieci giorni dalla sua entrata in vigore, a tutti i Consiglieri Comunali in carica.

Art. 49

(Entrata in vigore)

- Il presente Regolamento entrerà in vigore a norma di legge.